



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Catanzaro

Seconda Sezione Civile

riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:

Dott.ssa Silvana Ferriero

Presidente,

Dott. Biagio Politano

Consigliere rel.,

Dott. Antonio Rizzuti

Consigliere,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 619/2025 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'11

Como 22100 (Co) in
rappresentante,

F.

, sito a
in persona dell'amministratore e legale
, rappresentato e difeso

Reclamata



in persona del Curatore Avv. _____, pec:
_____, procedura n. _____,
e, rappresentata e difesa dall' _____

“Voglia (la Corte di Appello di Catanzaro) contrariis reiectis:

In via principale:

- Revocare la sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare improcedibile la domanda di apertura della liquidazione giudiziale;

In via subordinata:

- Revocare la sentenza impugnata per uno o più dei motivi dedotti.

Con vittoria di spese e compensi del doppio grado”.

Per il

“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa,

1. Rigettare il reclamo e confermare integralmente la sentenza impugnata.

2. Condannare la reclamante alle spese del giudizio”.

Per la

“In via principale, rigettare il ricorso per tutte le ragioni esposte in narrativa, confermando la sentenza la Sent. n. 5/2025 pubbl. il 13/03/2025 del Tribunale di Catanzaro. In via subordinata, previa sospensione del giudizio, rinviare ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla Corte Suprema di Cassazione gli atti, secondo quanto sopra dedotto e illustrato”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

I – Il giudizio di primo grado

Il _____, con ricorso depositato l'11 ottobre 2024, chiese al Tribunale di Catanzaro di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di _____ – già posta in liquidazione e sottoposta



a concordato preventivo ai sensi del provvedimento di omologa del 18 aprile 2018 – in ragione della sussistenza di un credito inevaso di euro 218.913,69, consacrato nel decreto ingiuntivo n. 573/2024 (R.G. 1359/2024), non opposto, emesso dal Tribunale di Como in data 24 aprile 2024, poi seguito da atto di precetto di euro 221.042,97, anch'esso non onorato.

A seguito della fissazione di udienza – con connessa acquisizione della documentazione inerente alla sua situazione economico-patrimoniale – si costituì ,
eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda a fronte della necessità di preventiva risoluzione del concordato precedentemente omologato, non operata, secondo quanto disposto dall'art. 119, comma 7 CCII.

Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 5/2025 del 20 febbraio 2025, comunicata in data 14 marzo 2025 – superata l'eccezione di improcedibilità in ragione della esclusione di operatività della norma tanto disponente, giudicata non applicabile alle procedure “aperte” al momento della sua entrata in vigore – ritenne di essere a cospetto delle condizioni conducenti al fallimento della convenuta, stante non solo il debito verso il ricorrente ma anche quello portato da cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per complessivi € 543.929,64 “(molte delle quali, peraltro, notificate dopo il decreto di omologa del concordato preventivo)”.

II – Il giudizio di reclamo

Avverso la sentenza sopra citata, ha proposto reclamo in data 14 aprile 2025
, invocando la rivisitazione della decisione di *primae curae* sulla base di due motivi.

Con il primo, ha sottoposto a critica la decisione in ordine alla dedotta (im)procedibilità della domanda in difetto di preventiva risoluzione del concordato preventivo; con il secondo, ha sostenuto di essere a cospetto di omessa valutazione dello “stato di insolvenza della

, ed in particolare dello stato di insolvenza determinato da debiti sorti successivamente alla omologazione del Concordato preventivo”.

Si è costituito il ; dopo avere ribadito la correttezza dell'operazione ermeneutica compiuta dal Tribunale in ordine alla ritenuta inoperatività, *ratione temporis*, del dettato dell'art. 119 comma 7 CCII, ha in via ulteriore fatto rilevare che ove pure fosse data per applicabile la norma in esame, ai sensi della specifica previsione in essa contenuta, sarebbe stato ben possibile dichiarare immediatamente l'apertura della liquidazione giudiziale, avuto riguardo al fatto che lo stato di insolvenza conseguiva “a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo ”; allo scopo, ha messo in evidenza che “*come ampiamente documentato nella domanda introduttiva, il*



ha attivato crediti sorti successivamente alla data di omologa del concordato - trattasi infatti di spese condominiali rese esigibili sulla base dei riparti consuntivi approvati nelle assemblee degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 e portati da titolo esecutivo notificato in data 09/05/2024, divenuto definitivo, anche per la mancata opposizione entro i termini di legge”.

Sulla scorta di tanto, nonché della ribadita ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di “fallimento” della reclamante, ha invocato il rigetto del gravame.

Analoga posizione è stata assunta dalla

, che ha anche formalizzato, in via subordinata, istanza di rinvio della *queastio iuris* di cui al primo motivo di reclamo ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c. alla Corte Suprema di Cassazione.

All’udienza dell’11 giugno 2025, sostituita da note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la sentenza.

III – Le valutazioni della Corte

La valutazione del primo motivo di gravame investe la questione – deliberata dal Tribunale di Catanzaro con articolata motivazione – relativa alla operatività del dettato dell’art. 119 CCII, che al comma 7 così dispone: “il Tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo”.

Il Tribunale di Catanzaro ritenne che la norma in esame, ai sensi del dettato dell’art. 390 CCII (disciplina transitoria), non potesse trovare applicazione, all’uopo valorizzando il dettato del secondo comma della disposizione: “Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1¹, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3”.

La parte appellante, in reiterazione degli argomenti spesi in sede di primo grado, ha sottoposto a penetrante critica la tesi spesa dal Tribunale sul punto, assumendo che l’interpretazione offerta dal primo Giudice della disciplina transitoria sopra citata sia da qualificare errata.

III.1.a

¹ I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l’apertura del concordato preventivo, per l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento



Giova allora richiamare il testo della motivazione circa la inoperatività della nuova norma spesa sul punto dal primo Giudice:

“Induce il Tribunale a sostenere questa tesi la considerazione che l’art. 119 c.c.i.i. rappresenta una norma innovativa; evidentemente non applicabile ai concordati omologati ante codice della crisi. Come si afferma nella Relazione Illustrativa al Codice della Crisi, infatti, l’art. 119 “contiene una rilevante novità rispetto all’attuale disciplina in quanto dispone che la legittimazione ad agire per la risoluzione spetti non soltanto ai creditori ma anche al commissario giudiziale ove un creditore gliene faccia richiesta. L’attribuzione anche al commissario giudiziale della legittimazione, espressamente prevista dalla legge delega (art. 6, comma 1, lettera m) è finalizzata ad evitare che vi siano procedure concordatarie che si prolungano per anni ineseguite in quanto i creditori, spesso scoraggiati dall’andamento della procedura e preoccupati dei costi per l’avvio di un procedimento giudiziale, non si vogliono assumere l’onere di chiederne giudizialmente la risoluzione”.

L’inapplicabilità del disposto dell’art. 119 c.c.i.i., al caso di specie, inoltre, consegue, a parere del Collegio, ad una corretta interpretazione dell’art. 390 ccii.

Come osservato anche dalla menzionata giurisprudenza di merito, che questo Tribunale condivide, l’articolo 390 CCII, che disciplina il regime intertemporale a seguito dell’entrata in vigore del codice, prevede che la legge fallimentare continui ad essere applicabile, oltre che ai ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore dello stesso CCII, anche alle procedure “aperte” a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande presentate nel vigore della legge fallimentare. Ebbene, a parere del Collegio, devono ritenersi rientranti nelle procedure “aperte” anche i concordati preventivi omologati nella vigenza della legge fallimentare ed ancora in corso di esecuzione.

Invero, nonostante la fase procedimentale del concordato preventivo si chiude con l’omologa, la fase esecutiva dello stesso deve considerarsi comunque una procedura “aperta” nella prospettiva di cui al citato articolo 390 ccii sulla base di un’interpretazione estensiva della suddetta disposizione quanto alla portata del concetto di “procedura aperta”, atteso che nel corso della fase esecutiva del concordato permangono gli effetti dell’omologazione e restano in carica gli organi della procedura.

Secondo il Collegio, invero, deve ritenersi che il termine “apertura” sia stato utilizzato dal legislatore in senso atecnico e lato, intendendosi con esso l’inizio della fase immediatamente successiva alla chiusura del procedimento “pendente”, e quindi, per il concordato preventivo, la fase successiva all’omologazione. Come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità,



peraltro, “la fase di esecuzione del concordato non può considerarsi scissa, e come a sé stante, rispetto alla fase procedimentale che l’ha preceduta: l’assoggettamento del debitore dopo l’omologazione all’osservanza dell’omologa implica infatti la necessità che egli indirizzi il proprio agire al conseguimento degli obiettivi prefigurati nella proposta presentata e approvata dai creditori (Cass. 4 febbraio 2021/2656; Cass 3 gennaio 2023 n. 43).

Questa interpretazione, volta ad escludere l’applicabilità del disposto dell’art. 119 c.c.i.i. ai concordati omologati prima dell’entrata in vigore del codice della crisi, inoltre, a parere del Tribunale, rappresenta una opzione ermeneutica a tutela del legittimo affidamento dei creditori i quali hanno espresso il proprio voto nel concordato in mancanza di una norma – dal carattere prettamente innovativo rispetto alla disciplina previgente – come quella dell’art. 119 c.c.i.i..

Diversamente opinando, invero, si perverrebbe alla conclusione secondo cui l’entrata in vigore del Codice della Crisi avrebbe definitivamente precluso l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di società già inadempienti agli obblighi derivanti dall’omologazione del concordato preventivo e che, fino al 14 luglio 2022, avrebbero potuto essere dichiarate fallite, dato che la legge fallimentare non prevedeva quale condizione di ammissibilità per la dichiarazione di fallimento la previa risoluzione del concordato preventivo, come peraltro affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 4696/2022. Ciò risulterebbe, inoltre, foriero di possibili pregiudizi per i creditori e di ingiustificati benefici per la società in concordato preventivo, se si considera che soltanto con l’apertura della liquidazione giudiziale potrebbero essere esperite dal Curatore le azioni revocatorie e di responsabilità nei confronti degli amministratori, i cui termini di prescrizione potrebbero non essere ancora decorsi.

La preclusione dettata dall’art. 119, comma 7, CCII, allora, può ragionevolmente giustificarsi soltanto ove la si intenda applicabile ai soli concordati che avrebbero potuto essere risolti ai sensi della medesima disposizione, ossia con riferimento a quelle sole ipotesi in cui — nonostante i presupposti per la risoluzione siano emersi dopo l’entrata in vigore del Codice della Crisi — sia i creditori che il Commissario Giudiziale, pur consapevoli dell’esistenza della preclusione, siano rimasti colposamente inerti. (Nello stesso senso, ha ritenuto inapplicabile l’art. 119 c.c.i.i. ai concordati omologati ante c.c.i.i. la Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 48/2024 anche sulla base della considerazione che “diversamente opinando, si applicherebbe al concordato, pur chiuso sotto il profilo procedimentale a seguito dell’omologazione, ma ancora pendente quanto agli effetti sostanziali da esso scaturenti, una preclusione non prevista sulla base delle norme e dei principi previgenti e, di fatto, non più esercitabile da parte dei soggetti legittimati, in quanto



assoggettata ad un termine di decadenza ormai irrimediabilmente decorso al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa").

III.1.b

Contro la predetta argomentazione si apre la critica svolta dalla parte reclamante, fondata, in punto di fatto, su dati incontestati: il concordato preventivo della

era stato omologato – e quindi, in tesi, “chiuso” – in data 18 aprile 2018, con la previsione di una durata di 5 anni, “dunque con una scadenza al 18 aprile 2023, val quanto dire un anno circa dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi”.

A fondamento della invocata immediata operatività della norma – determinativa come detto di una condizione di procedibilità – la ha posto una composita tesi.

In primis, ha fatto rilevare che si è a cospetto di norma di carattere processuale e non sostanziale, per come invece ritenuto dal primo Giudice, giunto erroneamente “ad attestare [in spregio al principio del tempus regit actum] l'ultrattività della legge fallimentare in un periodo successivo alla entrata in vigore del Codice della crisi” (pag. 15 del reclamo).

In secondo luogo, ha censurato l'interpretazione operata dal Tribunale di Catanzaro, assumendo che essa si tradurrebbe in “una palese inversione dell'intenzione del legislatore, la quale traspare in modo evidente già sotto il profilo letterale, là dove ha disposto l'applicabilità della disciplina della Legge Fallimentare alle domande proposte ed alle «procedure aperte» e non ancora concluse prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi”.

Sotto questo secondo specifico profilo, il reclamante ha censurato l'interpretazione della locuzione «procedure aperte», dichiaratamente ritenuta essere stata usata dal Legislatore in senso «atecnico» dal Tribunale, in ultima analisi sostenendo che la previsione della disciplina transitoria dell'art. 390 CCII avesse riguardo non ai «concordati in fase esecutiva», ma soltanto alle procedure «aperte», “*val quanto dire le procedure dedicate al giudizio di omologazione «non ancora concluse», mediante l'adozione del relativo decreto*”; ha ribadito, a tal fine, che il procedimento di concordato preventivo “*si «chiude» con l'omologazione [per tutti da ultimo Cass. Sez. Unite, 14 febbraio 2022, n. 4696]*”, assumendo che non potesse avere rilievo – ai fini che occupano – “*la fase successiva all'omologazione [p. 5 della sentenza impugnata]*”.

Ancora, ha sottoposto a critica l'affermazione compiuta dal Tribunale in punto di tutela del legittimo affidamento dei creditori che avevano “espresso il proprio voto nel concordato in mancanza di una norma – dal carattere prettamente innovativo rispetto alla disciplina previgente – come quella dell'art. 119 c.c.i.i.”, mettendo in evidenza che la tutela dell'affidamento non



costituisce un valore intangibile costituzionalmente protetto, ben potendo darsi la legittimità della scelta del legislatore di adottare “disposizioni che modificano in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici, anche in relazione a diritti soggettivi perfetti”²; ha anche rilevato che pari valore, d’altro canto, avrebbe dovuto darsi all’affidamento ingenerato nei creditori al momento del voto sul concordato preventivo.

Ciò, posto la Corte rileva che il primo argomento afferente alla valenza non sostanziale ma processuale della norma introdotta dall’art. 119 comma 7 del CCII – in thesi, dunque applicabile immediatamente – non ha ragion d’essere, posto che il principio generale invocato dal reclamante è destinato ad assumere carattere recessivo a fronte di specifica norma transitoria operativa, legislativamente dettata – non oggetto di ventilata ed invero neanche astrattamente immaginabile censura di incostituzionalità – giusta la previsione dell’art. 390 CCII sopra riportato.

Quale che sia la “natura” della regola di cui all’art. 119 comma 7 CCII, il regime della sua applicazione è dettato positivamente da norma valida ed efficace.

La questione meritevole di approfondita valutazione è allora offerta dalla perimetrazione della locuzione “procedure aperte” usata dall’art. 390 CCII, che per come sopra rilevato ha disposto che anche le procedure di concordato preventivo “aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3”.

La Corte ritiene corretta l’interpretazione offerta dal primo Giudice, che ha ritenuto che nella previsione in esame dovessero essere ricomprese anche le procedure pendenti in fase esecutiva alla data di entrata in vigore del codice della crisi, il 15 luglio 2022, a prescindere dunque dalla data di omologazione del concordato.

Posto che non è dubbio che la procedura di concordato preventivo trovi nel provvedimento di omologazione la sua “chiusura” secondo il dettato letterale dell’art. 181 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, occorre valutare la portata della previsione in esame.

E in particolare, occorre valutare la valenza semantica del termine, posto che appare del tutto scontato che dopo l’omologa sopravviva una inevitabile fase di esecuzione (art. 185 L.F.), con perdurante e necessitata operatività degli organi di controllo della procedura concorsuale.

² “Giacché «Tale affidamento non è [...] tutelato in termini assoluti e inderogabili (sentenze n. 89 del 2018 e n. 56 del 2015), bensì «sottoposto al normale bilanciamento proprio di tutti i diritti e valori costituzionali» (sentenze n. 108 del 2019 e n. 149 del 2017; nello stesso senso, sentenze n. 16 del 2017 e n. 203 del 2016), da operarsi facendo riferimento ad alcuni parametri che questa Corte ha identificato con chiarezza; vale a dire il grado di consolidamento della situazione soggettiva originariamente riconosciuta e poi travolta dall’intervento retroattivo [...] la prevedibilità della modifica retroattiva [...] [Corte Cost., 23 aprile 2024, n. 70, citata].



Tanto evidenza, a parere della Corte, una produzione di effetti connessi al procedimento avviato che supera il dato formale della “chiusura” della procedura, proiettando l’efficacia del concordato preventivo ben oltre la data di omologazione.

In parziale dissenso rispetto a quanto sostenuto dal primo Giudice – che ritenne che il termine “aperte” sia stato utilizzato dal legislatore in senso “atecnico” – osserva la Corte che il lemma in esame contiene riferimento a quanto ancora genera effetti e, in quanto tale, non può definirsi chiuso.

Quel che appare chiusa è la procedura legata all’approvazione del concordato, non già tutto l’iter procedimentale in ordine al quale si registrano effetti che impongono la permanenza degli organi di controllo e il loro fattivo intervento: dato, in tutta evidenza, incompatibile con la cessazione del procedimento.

Non si è dunque dinanzi all’esaurimento della intera procedura, ma solo di una sua fase.

Di tanto, del resto, si mostrò avvertita la Corte di Cassazione Corte con la ampiamente citata – da tutte le parti processuali – sentenza a Sezioni Unite Civili n. 4696 del 14 febbraio 2022.

Chiamata a verificare la ammissibilità della dichiarazione di fallimento del debitore ammesso al concordato preventivo omologato insolvente nel pagamento dei debiti concordatari – anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 L.F. (e il principio fonda la odierna richiesta senza che sia stato messo in discussione) – la Suprema Corte non solo offrì risposta positiva, ma incidentalmente – affrontando il tema dell’eventuale valenza inibente derivante dalla allora prossima entrata in vigore dell’art 119 CCII – consegnò la seguente affermazione: *“E’ scontato che si tratti di disposizione qui non applicabile, dal momento che il Codice della Crisi non è ancora vigente avendo subito, come è noto, vari rinvii; d’altra parte, la disposizione in esame non potrebbe governare la presente fattispecie neppure se esso fosse – per ipotesi – già in vigore, visto il regime transitorio previsto nell’art.390, co. 1^a e l’assoggettamento delle procedure pendenti alla disciplina previgente”* (pag. 24).

Nel caso alla cognizione della Corte di Cassazione, il giudizio di omologa era già stato reso nel 2018 e si sarebbe stati a cospetto, secondo l’interpretazione oggi adombrata dalla parte reclamante a “procedura chiusa”.

Si è oggi dinanzi a rilevata produzione di effetti del procedimento in guisa tale da consentire di ritenere che nella vicenda in esame si sia a cospetto di “procedura aperta”.

Quanto precede supera le ulteriori argomentazioni allegate dalla parte reclamante a confutazione della tesi spesa dal Tribunale circa la non percorribile alternativa opzione ermeneutica avuto riguardo alla violazione del legittimo affidamento dei creditori, penalizzati dal





Miglior sorte non può essere riservata alla generica tesi secondo la quale “i crediti erariali esposti in sentenza, sono maturati in anni di esercizio precedenti all’omologazione, ovvero in pendenza del piano, e comunque in quest’ultimo inclusi, come ivi esposti, sebbene talune tra le cartelle esattoriali siano state notificate in pendenza della fase esecutiva del concordato preventivo, come da atti depositati nel fascicolo e che qui si allegano per mera comodità”.

Nulla che valga a negare lo stato di insolvenza – per come documentato dagli atti versati al fascicolo e ritenuto dal primo Giudice – è possibile arguire da quanto sopra richiamato.

IV- Determinazioni conclusive

Si impone il rigetto del reclamo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, causa di valore indeterminabile, parametro medio avuto riguardo alla natura delle questioni esaminate.

Deve altresì darsi atto dalla sussistenza dei presupposti comportanti per il reclamante l’obbligo di “versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione” ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del D.P.R. 115/2002 ed inserimento dell’articolo 13 comma 1-quater.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto in data 14 aprile 2025 da

avverso

la sentenza resa del Tribunale di Catanzaro, n. 5/2025 del 20 febbraio 2025, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così dispone:

rigetta il reclamo;

condanna

al pagamento delle spese processuali in

favore di

e Curatela del

, che liquida in euro 5.809 per onorari

per ciascuno, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Dà atto dalla sussistenza dei presupposti comportanti per il reclamante l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Catanzaro il 25 giugno 2025

Il Consigliere est.

La Presidente

Dott. Biagio Politano

Dott.ssa Silvana Ferriero

